

ALLEGATO 8
alla domanda di partecipazione

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

ARD- Kasko mezzi amministratori e dipendenti

stipulata tra la

PROVINCIA DI SIENA

e

.....
(Impresa Assicuratrice)

Periodo di assicurazione: dalle ore 24 del 31.12.2007
alle ore 24 del 31.12.2008

DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:

<u>Contraente:</u>	La Provincia di Siena
<u>Società:</u>	La Compagnia Assicuratrice.
<u>Assicurato:</u>	Il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione.
<u>Assicurazione:</u>	Il contratto di assicurazione.
<u>Polizza:</u>	Il documento che prova l'assicurazione.
<u>Premio:</u>	La somma dovuta dalla contraente alla Società.
<u>Rischio:</u>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<u>Sinistro:</u>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<u>Indennizzo:</u>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno 31/12/2007 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno 31/12/2008.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

2) SOGGETTI ASSICURATI ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia Assicuratrice presta l'assicurazione, nei limiti ed alle condizioni che seguono, per i danni materiali e diretti subiti:

- a) dalle autovetture usate dai dipendenti della Provincia di Siena, compresi i collaboratori coordinati e continuativi e dal Segretario, per conto e su autorizzazione della Provincia medesima, per l'esecuzione di prestazioni di servizio per il tempo strettamente necessario al loro espletamento purchè dette autovetture non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente;
- b) dalle autovetture usate dai borsisti, stagisti, obiettori di coscienza, incaricati, consulenti e componenti di commissioni, che prestano la loro opera per conto del Contraente, per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse e per l'espletamento dei rispettivi incarichi, purchè dette autovetture non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente;
- c) dalle autovetture usate dagli Amministratori (Presidente della Giunta Provinciale, Presidente del Consiglio Provinciale, Assessori, Consiglieri), per i soli rischi conseguenti all'uso degli stessi per conto della Provincia, compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede e viceversa, purchè dette autovetture non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente;

in conseguenza di:

- a) urto, collisione con qualsiasi veicolo, urto contro corpi mobili e/o fissi, ribaltamento, uscita di strada, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli od ad opera di ignoti; sono compresi i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano;
- b) perdita dell'autovettura o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dall'autovettura stessa nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. La copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che l'autovettura dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento;
- c) incendio, scoppio od esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.
- d) Eventi socio politici
la Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di eventi socio politici e vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi e vandalismi);
- e) Eventi atmosferici e diversi
La Società risponde dei danni e/o della perdita dell'autovettura assicurata avvenuti in conseguenza di eventi atmosferici (inondazioni, straripamenti, trombe di aria, tempeste, uragani, vento e cose da esso trascinate, caduta di grandine e di neve, frane, smottamenti, valanghe, slavine), nonché da eventi diversi quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

f) Rottura Cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €750,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

g) Soccorso Stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di €750,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza.

h) Vettura di cortesia

Per il tempo strettamente necessario alla riparazione, calcolato in giorni suddividendo il numero delle ore di mano d'opera concordate con il perito per 8 ore lavorative al giorno, verranno riconosciute le spese documentate sostenute per il noleggio di una autovettura con il massimo indennizzo per sinistro di € 750,00

L'assicurazione è estesa ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui le autovetture sono destinate, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati, con eccezione della garanzia Kasko per la quale i danni ai detti impianti, dispositivi ed attrezzature, si intendono assicurati solo se verificatisi in seguito e congiuntamente ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono esclusi dalla garanzia gli accessori fonco-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili.

3) RISCHI ESCLUSI

L'Assicurazione non vale se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

L'assicurazione non vale altresì per i danni:

- a) determinati od agevolati da dolo dell'assicurato (l'assicurazione copre, invece, i danni determinati da colpa, anche grave);
- b) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazione militari, invasioni;
- c) determinati da eruzioni vulcaniche, terremoto;
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare o corse in genere;
- e) cagionati da cose o animali trasportati sulla vettura;
- f) occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

4) IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ASSICURATI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento ai registri del Contraente o ad altri documenti equipollenti.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società.

5) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e dei paesi europei che aderiscono alla Convenzione della c.d. "carta verde".

6) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di danno l'assicurato deve trasmettere alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni dal sinistro, la certificazione del sinistro rilasciata da Agenti pubblici autorizzati quali polizia comunale, carabinieri, polizia stradale.

Nell'impossibilità oggettiva di acquisire la suddetta verbalizzazione, l'assicurato ha l'obbligo di produrre alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 30 (trenta) giorni dal sinistro, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultino la data e l'ora del sinistro, la dinamica del medesimo, oltre ad una circostanziata relazione sui danni arrecati al proprio autoveicolo ed ai motivi che hanno determinato l'impossibilità oggettiva di acquisire la suddetta certificazione.

Unitamente alla denuncia l'assicurato - limitatamente al personale dipendente - deve produrre alla Compagnia Assicuratrice, copie conformi, certificate dal responsabile della struttura o ufficio di appartenenza;

- a) dell'autorizzazione ad usare la propria macchina per missioni di servizio ai sensi delle disposizioni di Legge e/o regolamentari in vigore,
- b) della preventiva autorizzazione al compimento della missione o del viaggio di servizio.

7) FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata all'altra parte, o -per le comunicazioni dirette alla Compagnia Assicuratrice- all'Agenzia alla quale la polizza è assegnata.

8) DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

La garanzia della polizza si intende prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO".

In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore dell'autovettura al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

In tutti i casi, poiché le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto, la somma assicurata rappresenta il massimo esborso della Società senza, applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del c.c.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare l'importo di **€30.000,00** per ciascun sinistro intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri.

Per sinistri occorsi unicamente in conseguenza di eventi atmosferici il massimo risarcimento per assicurato non potrà peraltro superare l'importo di **€5.000,00**

Ogni indennizzo liquidato sarà pagato con una franchigia del 10%, con un minimo di **€300,00**

9) NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi, il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Siena.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

I periti devono indagare sulle circostanze, verificare l'esattezza della descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno sulla base del valore delle cose assicurate avevano al momento del sinistro.

I risultati delle liquidazioni del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violazione dei patti contrattuali o di errori materiali di conteggio.

10) TERMINE DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento sull'indennizzo è eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, semprechè non sia stata fatta opposizione qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore di terzi.

11) OBBLIGHI DI SALVATAGGIO E CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dalla Società.

Eguale deve conservare le tracce e gli indizi materiali del danno fino all'accertamento del danno da parte della Società senza avere diritto ad indennità per questo titolo.

12) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

13) CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

13.1) Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) e b), il premio imponibile anticipato (oltre alle imposte di Legge) viene conteggiato, su un preventivo di n. **140.000,00** chilometri di percorrenza annua.

Il premio imponibile per ciascun chilometro è pari a **Euro** (oltre alle imposte di Legge).

Alla fine di ciascun anno assicurativo si procederà al conguaglio del premio in base all'effettivo numero di chilometri percorsi durante l'anno che dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Compagnia Assicuratrice, entro 3 mesi dalla data di scadenza della rata annuale.

Al termine di ciascun anno assicurativo la Compagnia Assicuratrice provvederà ad emettere atto di appendice per la regolazione del premio in base alle comunicazioni ed ai criteri esposti nel punto precedente.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, il Contraente è tenuto a versare la differenza attiva del premio e la Compagnia Assicuratrice l'eventuale differenza negativa.

Al termine di ciascun anno assicurativo la Compagnia provvederà ad inoltrare al Contraente l'elenco delle persone nel medesimo anno indennizzate con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo dell'ammontare dell'indennizzo in relazione ai diversi tipi di garanzia prestata.

13.2) Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) i premio è conteggiato complessivamente sulla base del numero degli assicurati, pari a trentatre.

Il premio imponibile annuo complessivo è pari a **Euro**

In caso di variazione del numero degli assicurati il Contraente provvederà a darne comunicazione alla Società per la regolazione del premio.

14) OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con frequenza annuale la Società s'impegna a fornire al Contraente i dati analitici afferenti la gestione dei sinistri, ed al termine dell'annualità i dati consuntivi con rapporto sinistri/premi del periodo trascorso

15) RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA (opzionale)

L'assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa la responsabilità solidale, ma la Delegataria risponde di eventuali inadempimenti delle coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso l'incasso dei premi di polizza.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

16) COMPETENZA TERRITORIALE

Per ogni controversia il foro competente è esclusivamente quello di Siena.

17) IMPOSTE

Le imposte inerenti alla presente assicurazione sono e saranno ad esclusivo carico del Contraente.

18) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

19) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

20) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al precedente comma da parte della Società, il Contraente potrà richiedere alla Società stessa di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi che, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

21) RIVALSA- DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società conserva il diritto di surrogazione ec art. 1916 c.c., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

22) ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza..

GLI ASSICURATORI

.....

IL CONTRAENTE

.....

080807

